



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI- ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 245 del 13.07.2020

Oggetto:

**Impegno e liquidazione Diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Benfatto – anno 2019**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **Luglio** in Carlentini, presso la sede Municipale, la sottoscritta **D.ssa Giuseppa Ferrauto**, nella qualità di Responsabile di P.O. della Area II adotta il presente provvedimento:

Premesso che:

- per effetto dell'art. 10 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in L. 114/2014 recante: "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria" l'art. 30, c. 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia (secondo la interpretazione della Sez. delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n.21/SEZ:AUT/2015/QMIG, risolvendo in senso restrittivo il contrasto interpretativo insorto fra alcune sezioni regionali di controllo in merito alla corretta applicazione dell'Art. 10 comma 2bis del DL90/2014.
- negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, c. 2 bis, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. L'articolo 41, c. 1, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto";
- come stabilito al c. 2-ter, le norme di cui all'articolo 10 non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto 90/2014;

Dato atto: che i proventi di diritti segreteria per i contratti rogati (diritti di rogito) vanno integralmente al Segretario (negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziali, e comunque corrisposti a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica di dirigenti) nei limiti del 1/5 dello stipendio complessivo annuo in godimento;

Verificato che nell'anno 2019 il Comune di Carlentini ha introitato nelle casse comunali somme a titolo di diritti di rogito per € 8.358,40, come da prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che :

- hanno diritto a ricevere il 100% dei proventi riscossi a titolo di diritti di rogito i Segretari che prestano la loro attività negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e la quota massima del provento annuale da attribuire non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'art. 10, c. 2 bis del D.L. 90/2014.
Raggiunto tale limite i proventi sono attribuiti interamente al Comune;
- per il calcolo del limite massimo dei compensi per i diritti di segreteria dovuti al Segretario comunale si prendono come base le voci della retribuzione prevista dall'art. 37 del CCNL 16.05.2001, commi 1 e 2 con esclusione della retribuzione di risultato;

Richiamati:

- il D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, con la quale viene affermato che dopo il D.L. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari comunali di fascia C, anche ai segretari comunali che operano negli enti privi di dirigenza;
- la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma l'abrogazione di parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i Segretari di fascia A e B ai dirigenti; Vista la deliberazione n. 18/sezaut/2018/qmig concernente l'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. diritti di rogito segretari comunali, con la quale la sezione delle autonomie della corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Dato Atto che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Visto che, questo Ente, con Determina Sindacale n. 16 del 03/04/2019 prorogava la nomina, fino al giorno otto aprile, del dott. Giuseppe Benfatto Segretario del Comune di Buccheri, con incarico di reggenza a scavalco ;

Visto il contratto stipulato nell'anno 2019, come descritto nel prospetto allegato;

Ritenuto che si deve provvedere alla liquidazione a favore del Segretario comunale Dott. Giuseppe Benfatto della relativa somma di € 8.358,40 per il periodo dal 01/01/2019 all' 08/04/2019, a seguito di verifica e a condizione che tale importo rientri nei limiti del quinto della retribuzione spettante nell'anno di riferimento;

Dato Atto che:

- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D Lgs 267/200;
- non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio ;

Visti;

il D.lgs 18.8.2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Lo statuto Comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità';

il D.lgs n. 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma dovuta a titolo di diritti rogito pari ad € 8.358,40 relativa all'anno 2019, come di seguito ripartita:

Cap./ articolo	Codice di bilancio	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
301	01.02-1.01.01.01.004	8.358,40			
300	01.02-1.02.01.01.001	710,46			
200/1	01.02-1.01.02.01.001	2.029,42			

Di precisare che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL, poiché trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;

Di liquidare ai sensi dell'art. 184 TUEL la somma totale di € 8.358,40 in favore del Segretario comunale Dott. Giuseppe Benfatto;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la copertura finanziaria.

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Carlentini, li 07/07/2020

II RESPONSABILE DELL'AREA
D.ssa *Giuseppa Ferrauto*

Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli menzionati del redigendo bilancio 2020 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 13-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale